

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1955

(50^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (967) (Di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 699, 700, 704
ANGELINI	703
BERTONE	700
BITOSSÌ	700, 702
DE BOSIO	703
FIGLIO	703
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	702, 703, 704
VARALDO, relatore	701, 702, 703

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelini, Barbareschi, Battaglia, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani,

Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro, Varaldo e Zagami.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fantuzzi è sostituito dal senatore Farina.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, interviene il Presidente della Commissione finanze e tesoro senatore Bertone.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (967) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione di questo disegno di legge era stata rinviata a causa del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente,

preoccupata della copertura finanziaria di questo provvedimento. Le trattative che sono seguite hanno condotto l'onorevole Presidente della 5ª Commissione ad una soluzione che egli stesso, che ci ha oggi onorato della sua presenza, illustrerà.

BERTONE. Come gli onorevoli senatori della Commissione ricorderanno, la Commissione finanze e tesoro aveva a suo tempo espresso parere negativo in merito a questo disegno di legge in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, perchè in esso non era indicata la copertura della spesa ed anzi non era nemmeno indicata quale fosse l'entità della spesa stessa.

La Commissione finanze e tesoro fino a che non fosse stato chiarito questo punto non poteva dare parere favorevole. Nel frattempo sono state fatte indagini presso la Ragioneria generale dello Stato dalle quali è risultato che la spesa per pagare gli arretrati dal 1952 fino al 1955 sarebbe di circa 5 miliardi (cioè 1.250 milioni all'anno) e la spesa annuale, a cominciare da oggi in poi, sarebbe di circa 1.125 milioni; naturalmente per la parte a carico dello Stato, poichè mi occupo soltanto di quanto attiene alle finanze dello Stato.

Quindi, come i colleghi vedono, si trattava di una materia che meritava di essere riesaminata: se il disegno fosse stato approvato *sic et simpliciter*, ne sarebbero potute nascere complicazioni tali da mandare all'aria la legge stessa.

Come si poteva coprire questa spesa? Le difficoltà della Tesoreria dello Stato sono note. Io stesso pertanto mi sono fatto promotore di una soluzione che il Ministero del tesoro ha accettato e che la Previdenza sociale ha dichiarato anch'essa di accettare, cioè che la Previdenza sociale anticipi i 5 miliardi necessari per pagare gli arretrati dal 1952 ad oggi, e lo Stato si impegni a rimborsare la somma in cinque annualità. Questo però a cominciare dal bilancio 1956-57, perchè con il bilancio attuale non è più possibile introdurre una spesa di questo genere.

Perciò, d'accordo con il Tesoro, con la Ragioneria generale e con la Previdenza sociale proporremmo di aggiungere un articolo 2, il quale sarebbe concepito così: « Agli oneri ri-

flessi derivanti a carico dello Stato a partire dal 1° gennaio 1952 dalle disposizioni di cui al precedente articolo si provvederà con apposito stanziamento da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 ».

Questi stanziamenti saranno dal 1952 al 1955-56 di 2 miliardi e 375 milioni i quali comprendono i 1.250 milioni, che sono la quinta parte degli arretrati, e 1.125 milioni che sono la parte spettante all'anno corrente del bilancio. Vale a dire il primo anno 2 miliardi e 376 milioni; il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno una somma di pari importo, per poi continuare sempre con lo stanziamento normale di 1.125.

Debbo ricordare altresì che io ho parlato con il vostro Presidente e con alcuni membri della Commissione ed ho avuto il piacere di avere il loro consenso. Penso che la Commissione potrà essere soddisfatta di questa soluzione di cui io stesso ho assunto l'onere e la responsabilità.

Passo l'articolo di cui ho dato lettura al Presidente della Commissione: con questo articolo il disegno di legge può ricevere tranquillamente il vostro voto favorevole.

La Commissione mi darà venia se invece di dare per iscritto il parere su questo disegno di legge l'ho dato oggi verbalmente. Il fatto è che, pressato da tante incombenze, mi è stato impossibile provvedere in tempo utile a farvelo pervenire per il solito tramite.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il Presidente Bertone della comunicazione che cortesemente ha voluto fare alla Commissione e della soluzione che gli è stato possibile raggiungere in merito a questo provvedimento.

BITOSSÌ. La mia preoccupazione però è che questo provvedimento dovrà ritornare alla Camera dei deputati, con un ulteriore ritardo della sua approvazione.

PRESIDENTE. D'altra parte senza l'articolo aggiuntivo relativo alla copertura, il provvedimento non potrebbe passare.

Senza offesa per i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, bisogna pur dire che qualche

provvedimento può pervenirci dalla Camera dei deputati non perfetto.

Sarebbe forse opportuno che ora il relatore, senatore Varaldo, riprendesse il filo della discussione precedentemente svolta su questo disegno di legge.

VARALDO, *relatore*. Io veramente ho il dubbio che una relazione vera e propria su questo disegno di legge non sia mai stata fatta. Se ne è sempre parlato, ma credo non in modo organico.

Ad ogni modo, poichè sono stato pregato dal Presidente di riassumere la questione, cercherò di farlo brevemente.

Questo disegno di legge modifica l'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per eliminare un errore che è stato determinato, nell'applicazione della legge, dal desiderio di accelerare l'adeguamento delle pensioni che, a rigore, avrebbe richiesto un riesame completo.

In quella occasione si è pensato di moltiplicare per 45 la pensione base percepita al momento dagli interessati.

Attraverso questa moltiplicazione non si è tenuto però conto, come voleva il disposto dell'articolo 9, di alcune modifiche che erano state apportate alle modalità di liquidazione della pensione base. Infatti, prima della legge del 1952, la liquidazione delle pensioni veniva determinata in base a percentuali sugli scaglioni dei contributi, scaglioni che erano diversi per gli impiegati e per gli operai. In base al regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, la liquidazione veniva calcolata in questo modo: per gli impiegati in ragione del 45 per cento delle prime 2.250 lire di contributi, del 33 per cento delle successive 2.250 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi; per gli operai, invece, in ragione del 45 per cento delle prime 1.050 lire, del 33 per cento delle successive 1.050 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi. Analogo criterio si aveva per le assicurate, impiegate od operaie.

Ora con la legge del 1955 si sono equiparati questi scaglioni per gli impiegati e per gli operai, stabilendo la determinazione della pensione base sia per gli uni che per gli altri in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle

successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi. Essendosi, però, in sede di applicazione, moltiplicata per 45 la pensione base si è finito per stabilire una ingiustizia, perchè si è dato qualche cosa di più di quello che spettava agli impiegati, e qualche cosa di meno agli operai. In più non si è tenuto conto, in questo calcolo per la determinazione della pensione, della rivalutazione dei contributi avvenuta in base al regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Il disegno di legge Cappugi mira a cercare di correggere questi due errori, uno diremo interpretativo e l'altro di calcolo. Solo che il problema grave era quello della copertura. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge senza tener conto che un onere nuovo ne sarebbe venuto allo Stato. Lo Stato paga, in consuntivo, il 25 per cento dell'ammontare delle pensioni; per cui venendo aumentato dal disegno di legge in oggetto l'ammontare delle pensioni anche per gli anni passati, lo Stato deve rifondere all'Istituto della previdenza sociale il 25 per cento degli oneri maggiori portati da questo disegno di legge. Questa è stata la difficoltà contro cui ci si è imbattuti e per cui fino ad oggi non si era riusciti a varare il disegno di legge.

Ora la Commissione finanze e tesoro, d'accordo con la Ragioneria generale, con il Ministero del tesoro e d'accordo anche con l'Istituto della previdenza sociale, è riuscita a trovare la formula che permette di avere la copertura.

Per quel che riguarda gli oneri passati, l'Istituto della previdenza sociale anticipa ed il Ministero del tesoro rimborserà, rateizzata in varie annualità la somma dovuta per gli arretrati ed in più si accollerà il nuovo onere per la maggiorazione delle pensioni che si dovranno pagare da oggi in avanti.

Da qui la necessità di inserire un articolo 2 nel disegno di legge, articolo che contempli la copertura che mancava al disegno di legge primitivo.

Ho sentito che il senatore Bitossi si preoccupa del fatto che si debba modificare il provvedimento, ma poichè siamo riusciti ad ottenere la copertura non ci deve preoccupare che il disegno di legge torni alla Camera dei deputati, quando sappiamo che la Camera dei

deputati lo potrà approvare rapidamente. Sarà questione di quindici giorni prima o di quindici giorni dopo, a nel frattempo l'Istituto potrà predisporre ogni cosa per il pagamento degli arretrati, poichè è certo che la Camera dei deputati darà il suo voto favorevole.

Il senatore Bertone ha voluto accertarsi ancora ieri che anche l'Istituto della previdenza sociale fosse d'accordo. Anche l'onorevole Sottosegretario ha telefonato al Vice Direttore dell'Istituto della previdenza sociale, che ha affermato che l'Istituto è d'accordo su questa ratizzazione da parte dello Stato. Quindi possiamo approvare questo disegno di legge che va incontro al desiderio e alle giuste richieste avanzate da parte dei tanti pensionati e che nello stesso tempo tranquillizza noi anche dal punto di vista dei nostri doveri nei confronti della Costituzione, la quale ci insegna che ogni disegno di legge che importi una nuova o maggiore spesa deve indicare anche i mezzi per farvi fronte.

BITOSSÌ. Io apprendo con soddisfazione che il compito che noi demmo ai nostri colleghi di prendere contatti con la Commissione finanze e tesoro per superare gli ostacoli di carattere finanziario relativi a questo progetto di legge sia stato assolto e sono quindi lieto che quelle difficoltà siano state superate. Mi dolgo però del fatto che si sia proceduto con estrema lentezza da parte del Ministero competente, che ha atteso quattro o cinque mesi per trovare quelle soluzioni che avrebbe dovuto trovare subito.

VARALDO, *relatore*. Il Tesoro ha mostrato molta comprensione ...

BITOSSÌ. ... dopo quattro o cinque mesi e dopo che i pensionati della Previdenza sociale avevano fatto una serie di manifestazioni e di proteste al fine di sollecitare la soluzione di questo problema che per loro è uno dei problemi più preoccupanti!

Stavo dunque dicendo che la soddisfazione di vedere superate queste difficoltà si attenua per il fatto che il disegno di legge deve ritornare un'altra volta alla Camera dei deputati

e precisamente dinanzi alla Commissione del lavoro.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È una Commissione molto sollecita, senatore Bitossi!

BITOSSÌ. Bisogna tener presente che la Commissione del lavoro della Camera dei deputati da quando il suo Presidente è stato nominato vice Presidente della Camera è priva di Presidente, tanto che da quando si è riaperta la Camera non è stata più convocata.

Non vorrei che questa circostanza portasse ad un ulteriore ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Come fare? Voi dite che è necessario apportare una modificazione al testo del disegno di legge perchè non essendoci non potrebbe essere operante. Io ho una scarsa competenza parlamentare, però mi consta che molte leggi sono state approvate dal Parlamento senza la necessaria copertura e sono state tuttavia applicate integralmente. Perchè? Perchè il Parlamento è sovrano e quando esso ha deciso in un certo senso, il Tesoro è obbligato a cercare la copertura necessaria perchè ciò che ha deciso il Parlamento sia fatto.

Comunque, se è davvero inevitabile questo rinvio alla Camera dei deputati, io vorrei pregare il Presidente di prendere gli opportuni contatti con il Presidente della Camera e pregherei anche il Sottosegretario di Stato per il lavoro di fare altrettanto, affinchè la Commissione del lavoro della Camera sia convocata, magari dal suo vice Presidente, in via del tutto eccezionale, il più presto possibile.

Ai giuristi infine vorrei sottoporre un problema. Non essendo, nel disegno di legge, detto che il provvedimento entra in vigore all'indomani della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, non vorrei che l'Istituto della Previdenza sociale attendesse ancora i 15 giorni rituali per mettere all'opera gli uffici.

Dal momento che si deve rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati, mi domando se non sia il caso di aggiungere anche un altro articolo che stabilisca che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Potremmo così guadagnare 15 giorni

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (19 ottobre 1955)

nella speranza che almeno per Natale sia dato a questi pensionati quel danaro che essi dovevano avere da parecchio tempo e che fino ad oggi non hanno avuto.

DE BOSIO. Desidero rilevare che noi approviamo questo disegno di legge non sotto la pressione di forze esterne, ma in piena convinzione che si corregga così un errore compiuto nella interpretazione e nella applicazione della legge vigente. (*Interruzione del Sottosegretario di Stato Sabatini*). La nostra Commissione desidera vedere attuato questo progetto di legge con la massima sollecitudine.

È doveroso dare atto alla 5ª Commissione del Senato di aver reso possibile l'approvazione di questa proposta di legge, trovando i fondi indispensabili per la copertura del fabbisogno. È strano che gli egregi colleghi della opposizione ci invitino a violare la Costituzione, essi che si vantano sempre di essere gli stabili tutori della stessa!

L'articolo 81 della Costituzione prescrive che non si possa, da parte del Parlamento, emanare una legge che implichi oneri finanziari se non esiste la relativa copertura. Pertanto noi ancora una volta, possiamo affermare che il Parlamento ha sempre seguito e vuole osservare la Costituzione.

Quanto all'emendamento accennato per la entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, do atto al senatore Bitossi della opportunità di disporlo. È necessario, infatti, che la legge, non appena pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, entri in vigore.

A dire il vero si tratta di norma interpretativa più che di nuova disposizione: avendo effetto fin dal 1952 l'Istituto deve attuarla subito. Ad ogni modo, per scrupolo, è meglio che facciamo anche questo ulteriore completamento allo scopo di togliere ogni possibilità di dubbio o di incertezza. A tal fine presento il seguente emendamento aggiuntivo come articolo 3: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

FIORE. Sono lieto che la Commissione possa finalmente approvare il disegno di legge in

esame e sono altresì lieto per l'azione che è stata svolta.

Il collega senatore Bitossi aveva ragione però quando diceva che vi sono state resistenze da parte dell'esecutivo, poichè è parecchio tempo che questo disegno di legge è in discussione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non fateci questo appunto!

FIORE. Mi riferisco al Ministero del tesoro!

A mio modo di vedere la indicazione della copertura finanziaria in questo disegno di legge non sarebbe stata necessaria dal momento che si riconosce che vi è stato un errore nell'applicazione della legge del 1952, che prevedeva una copertura sufficiente per la corretta applicazione.

Quello che è comunque interessante è che il disegno di legge venga approvato al più presto e che l'Istituto della previdenza sociale immediatamente disponga perchè al più presto si possano effettuare i pagamenti.

ANGELINI. Desidero dire solo due parole. Anzitutto mi compiaccio che si sia superato l'ostacolo finanziario che ci aveva obbligato a una lunga attesa. Debbo poi dichiarare che sono anche io del parere del senatore Fiore e che cioè la copertura doveva intendersi implicitamente assicurata, essendo la stessa che per la legge n. 218, in quanto l'articolo unico di questo disegno di legge ha solo valore interpretativo di un articolo di quella legge. Secondo me si sarebbe dovuto provvedere con una nota di variazione da parte del Ministero del tesoro e dico questo anche per scagionare gli amici della Camera che hanno creduto di poter varare il provvedimento senza indicare la copertura.

Comunque al punto in cui siamo approviamo il disegno di legge con le modifiche proposte in modo che si giunga con rapidità al pagamento ai pensionati di quello che loro spetta.

VARALDO, *relatore*. Desidero solo precisare al senatore Bitossi che l'articolo 81 della

Costituzione stabilisce che le leggi che comportano nuove o maggiori spese debbono « indicare » la copertura: donde la necessità dell'articolo 2. Desidero inoltre fare osservare che non è del tutto esatta l'affermazione che non sarebbe stata necessaria la indicazione della copertura in quanto questa è già prevista nella legge del 1952; la norma che noi oggi approviamo è sì interpretativa per il di più che si dà agli operai, ma la copertura ci vuole per il di più che si mantiene agli impiegati, e che la corretta interpretazione della legge del 1952 non avrebbe consentito loro di avere.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo respingere l'appunto che viene mosso al Ministero del tesoro. Ci tengo che risulti dagli atti che il Ministero del tesoro in questa occasione si è reso conto della importanza del problema e ha cercato di trovare una soluzione che potesse essere soddisfacente anche per i membri della Commissione.

Debbo anche respingere l'affermazione secondo cui vi sarebbe stato un errore di interpretazione. Dobbiamo essere tanto obbiettivi da riconoscere che vi fu forse un errore nella formulazione della legge. L'Istituto della previdenza sociale ha dato una applicazione alla legge che poteva essere controversa, ma dobbiamo dargli atto che la formulazione della legge si prestava a degli equivoci.

Assicuro poi i componenti della Commissione che non mancherò di insistere presso la Camera dei deputati perchè acceleri l'approvazione di questo provvedimento.

Debbo inoltre far osservare che questo accento alla copertura finanziaria del provvedimento è quanto mai opportuno; e non sarebbe stata la stessa cosa se avessimo provveduto con una nota di variazione. Infatti la nota di variazione va approvata sempre mediante un disegno di legge ed allora tanto vale che provvediamo in questa sede, senza attendere l'approvazione di una nota di variazione. Questo insomma è il modo per sollecitare e non certo per ritardare l'approvazione e la messa in atto delle disposizioni che il disegno di legge prevede.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Dò nuovamente lettura dell'articolo unico, che diventa ora articolo 1 dal momento che la Commissione è sostanzialmente d'accordo sull'opportunità di approvare due articoli aggiuntivi:

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dal 1° gennaio 1952:

« Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

a) se dovute con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126;

b) se dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo, sono integrate fino a raggiungere un ammontare complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base spettante secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

« Le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate in base alla qualifica di operaio dell'assicurato e dovute con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1952, sono determinate nel loro ammontare rivalutato da apposita tabella di liquidazione, nella quale le pensioni base nell'ammontare spettante anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, debbono riunirsi in gruppi di 100 in 100 lire; sull'importo dei contributi assicurativi corrispondenti al punto medio di ciascun gruppo di pensioni deve determinarsi una nuova pensione base a norma degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge; questa pensione base deve essere inte-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

50ª SEDUTA (19 ottobre 1955)

grata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte il suo ammontare.

« L'ammontare annuo delle pensioni integrate a norma dei commi precedenti e di quelle risultanti dall'applicazione dei successivi articoli 10 e 26 è maggiorato ai sensi del precedente articolo 3.

« La differenza fra il trattamento complessivo di pensione previsto dai precedenti commi e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al successivo articolo 14.

« La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo, proposto dal senatore Bertone, che diverrà l'articolo 2:

« Agli oneri riflessi derivanti a carico dello Stato, a partire dal 1º gennaio 1952, dalle disposizioni di cui al precedente articolo, si

provvederà con appositi stanziamenti da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è ora l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore De Bosio, che diverrà l'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto, infine, ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.